

## **TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 51 – Norma sulla esecuzione dell'edificazione**

Al fine dell'esecuzione dell'edificazione su tutto il territorio comunale, vengono applicati i dispositivi del D.M. LL.PP. 9/1/1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" e D.M. 16/1/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" con le relative circolari applicative, nonché quanto previsto nel T.U. di cui al D.P.R. n°380/2001 e D.L. n°301/2002.

Si dovranno effettuare inoltre indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione in relazione alla consistenza dei carichi di progetto **e rispettare le direttive riportate dallo studio geologico e idrogeologico unito alla documentazione della presente V.G.**

**Si richiama inoltre l'osservanza delle distanze dai centri abitati e dalle singole abitazioni nella coltivazione del riso, secondo quanto previsto normativa provinciale C.P. n°3/26175 del 3 febbraio 1999; per le nuove aree di espansione edificatoria dette distanze saranno applicate solo in seguito alla effettiva attuazione dell'edificabilità prevista.**

### **Art. 52 – Norme transitorie per l'adeguamento alle n.t.a. del P.R.G. delle iniziative edilizie in atto**

Fino all'entrata in vigore della Variante Generale si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- le aree soggette a Piani di intervento preventivo, adottati e/o approvati in data anteriore all'adozione della V.G., sono regolate dalle previsioni dei Piani esecutivi stessi fino alla loro scadenza;
- rimangono valide le Concessioni e le Autorizzazioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione della V.G., fino alla scadenza per loro prevista dalle leggi nazionali e regionali vigenti, anche in relazione a varianti non essenziali apportate al progetto;
- sono acconsentite le attività in atto alla data di adozione della V.G. anche se dislocate in zone improprie; le relative strutture possono essere assoggettate soltanto ad interventi manutentivi.

### **Art. 53 – Prevalenza delle presenti norme sulle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio**

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione prevalgono su quelle del Regolamento Edilizio se in contrasto con esse.

### **Art. 54 – Poteri di deroga**

Su tutto il Territorio comunale sono ammesse le deroghe previste dall'art. 41quater Legge 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quanto previsto dalla normativa del Testo unico di cui al D.P.R. n°380/2001 e D.L. n°301/2002 .